



*Comune di Sant'Andrea Frius*  
*Provincia del Sud Sardegna*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 32 Del 28-12-2023

**Protocollo n. 8818**

**Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni. Conferma partecipazioni possedute dall'Ente.**

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco mediante avvisi scritti alle ore 09:48, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria, in Prima convocazione.

All'appello risultano:

<b>Melis Simone</b>	<b>P</b>	<b>Lorrai Marina</b>	<b>P</b>
<b>Cappai Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>Serra Massimiliano Riccardo</b>	<b>P</b>
		<b>Vincenzo</b>	
<b>Usalla Valentino</b>	<b>P</b>	<b>Puliga Simona</b>	<b>A</b>
<b>Usai Daniele</b>	<b>P</b>	<b>Mannai Ketì</b>	<b>A</b>
<b>Cocco Giovanni</b>	<b>P</b>	<b>Mascia Nicola</b>	<b>P</b>
<b>Aru Angelo</b>	<b>P</b>	<b>Tedde Alessia</b>	<b>A</b>
<b>Cabiddu Simone</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Dottor Corona Cinzia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sindaco** Melis Simone, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**DATO ATTO** che sono collegati in videoconferenza, tramite l'applicazione Google Meet, i Consiglieri: Cocco Giovanni, Lorrain Marina e Serra Massimiliano Riccardo Vincenzo;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

➤ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

➤ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Andrea Frius e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto

tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n.32 del 30.12.2022 avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni. Conferma partecipazioni possedute dall'Ente";

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo risulta che l'unica partecipazione in capo al Comune di Sant'Andrea Frius è quella della ABBANOVA S.p.A. per un totale di **127.733,00 azioni** pari allo **0,0454121%** del capitale, come indicato negli allegati alla presente di cui la stessa fa parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**VERIFICATO** che in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per l'alienazione della partecipazione relativa alla società ABBANOVA s.p.a., in quanto Gestore Unico d'Ambito, affidatario del Servizio idrico integrato della regione Sardegna in base alla D.G.R. n. 25/40 del 03.07.2008, pertanto, rientra nello svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero "*produzione di*

*un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".*

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti – verbale nr.24 del 07.12.2023;

Con votazione unanime a favore,

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la ricognizione al 31.12.2022 di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Sant'Andrea Frius, come indicato negli allegati alla presente che formano parte integrante e sostanziale;

**DI PROCEDERE** al mantenimento e alla conferma della seguente partecipazione:

- Società ABBANOVA s.p.a., in quanto Gestore Unico d'Ambito, affidatario del Servizio idrico integrato della Regione Sardegna in base alla D.G.R. n. 25/40 del 03.07.2008, pertanto, rientra nello svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*"

**DI DARE ATTO** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

**DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine, con votazione unanime a favore,

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Il presente processo verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Melis Simone

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Corona Cinzia

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data **29-12-2023** all'**Albo Pretorio** del Comune per la durata di **quindici giorni** e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Corona Cinzia

### **PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000**

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 24-11-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Cocco Giovanni

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **Regolarità' Contabile**

Data: 24-11-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Melis Silvana

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

SANT'ANDREA FRIUS 29-12-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Corona Cinzia**